

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE SINDACALE NR 89.250

Addì 19.12.2011, in Milano presso la sede di Assistal, si sono incontrati:

- SIRAM SPA, rappresentata da Matilde Cuneo, Andrea Farioli e Andrea Rivolta
- ASSISTAL rappresentata da Antonio Pozzoli
- FIM-CISL Nazionale rappresentata da Leonardo Alfarano, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- FIOM-CGIL Nazionale rappresentata da Candido Omiciuolo, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- UILM-UIL Nazionale rappresentata da Guglielmo Gambardella, unitamente alle rispettive strutture territoriali
- COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE RSU SIRAM

Premesso che:

1) Siram S.p.A., in data 12.12.2011, ha attivato una procedura di riduzione del personale, ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per nr. 250 (duecentocinquanta) lavoratori eccedenti, in forza presso le unità produttive indicate nella tabella sottostante.


2) SIRAM S.p.A. - conformemente a quanto già illustrato alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali ed al Coordinamento Sindacale Nazionale delle RSU nel corso degli incontri sindacali tenutisi nei mesi da aprile a dicembre 2011 - si trova ad affrontare una difficile situazione di mercato che ha determinato una riduzione delle attività e un abbattimento del margine operativo nel corso dell'anno 2010, tale da compromettere la redditività aziendale e determinare, per la prima volta nella storia aziendale, un risultato in perdita. Negatività alla quale va ad aggiungersi quella determinatasi in altre realtà del Gruppo Siram.

La situazione di crisi generale del mercato deve essere considerata strutturale e non transitoria, attesa la difficoltà di prevedere se e quando la crisi potrà esaurire i suoi effetti ed in considerazione della circostanza che anche l'anno 2011 è stato caratterizzato da un acuirsi della già grave situazione del mercato di riferimento, contraddistinta da una forte contrazione degli investimenti con conseguente rarefazione della domanda, minori fondi destinati alle Regioni per investimenti nelle strutture pubbliche e sanitarie e da un sempre maggiore ricorso a gare caratterizzate da una minore durata degli appalti e da forti ribassi dei prezzi, con conseguenti riduzioni dei margini.

A fronte della riorganizzazione aziendale posta in essere dal Gruppo Siram - che ha altresì comportato la concentrazione in Siram S.p.A., a far data dal 01.12.2011, del business delle due società controllate al 100%: Rettagliata Servizi S.p.A. e Siram Si S.p.A. - Siram S.p.A., le OO.SS. nazionali ed il Coordinamento Nazionale Siram S.p.A. hanno intrapreso un confronto sindacale volto all'esame degli impatti occupazionali del piano di riorganizzazione.

Al termine del suddetto confronto, in data 5.12.2011 presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali è stato sottoscritto tra Siram S.p.A., le Segreterie nazionali di FIM, FIOM e UILM ed il Coordinamento Sindacale Nazionale delle RSU Siram S.p.A. un accordo sindacale che prevede il ricorso allo strumento della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria per nr. 24 mesi e l'apertura contestuale di una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, per nr. 250 unità su tutto il territorio nazionale.

3) A fronte di tale procedura, in data odierna, in accordo a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge N. 223/91, viene effettuato l'incontro congiunto tra le parti con lo scopo di esaminare la situazione aziendale ed approfondire le cause che hanno determinato l'eccedenza di personale.



Ciò premesso, le parti concordano sull'utilizzo della mobilità ordinaria, ex legge 223/91 per nr. 250 (duecentocinquanta) lavoratori inquadrati nel C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e dell'Installazione di Impianti indicati secondo la sede e la qualifica professionale di appartenenza.

Provincia	PERSONALE IN ESUBERO		
	Operai	Impiegati/ Equiparati /Quadri	Totale
Arezzo	1	0	1
Bari	1	1	2
Cagliari	1	1	2
Catania	2	1	3
Catanzaro	2	2	4
Ferrara	1	1	2
Firenze	3	3	6
Frosinone	1	1	2
Genova	3	3	6
Isernia	2	0	2
Latina	2	2	4
Lecce	4	0	4
Milano	31	25	56
Monza e B.	4	1	5
Napoli	40	5	45
Padova	1	1	2
Palermo	2	2	4
Parma	4	3	7
Pescara	3	1	4
Piacenza	2	2	4
Pordenone	2	1	3
Ravenna	0	10	10
Reggio Cal.	1	1	2
Roma	20	10	30
Sassari	1	1	2
Torino	5	9	14
Trento	2	1	3
Trieste	5	6	11
Venezia	3	3	6
Verbania	1	1	2
Verona	1	1	2
TOTALE	151	99	250

Le parti si danno espressamente atto che, con riferimento al numero complessivo di 250 esuberanti su tutto il territorio nazionale suddiviso in nr. 151 operai e nr. 99 impiegati/equiparati/quadri, potranno essere operati dei bilanciamenti a livello provinciale.

- La quantificazione delle eccedenze strutturali del personale è avvenuta dopo un attento esame delle esigenze produttive, tecniche ed organizzative aziendali. Le parti si danno atto di aver individuato criteri di scelta sostitutivi rispetto a quelli indicati dall'art. 5 comma 1 della legge n. 223/91. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 24 della legge nr. 223/1991, nell'ambito delle qualifiche professionali individuate come eccedenti e nel rispetto delle imprescindibili esigenze tecnico/produttive, saranno collocati in mobilità quei lavoratori che esprimono la propria volontà di non opporsi al collocamento in mobilità e che siano già in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, ovvero che, nel corso della decorrenza dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge nr. 223/1991, matureranno i requisiti pensionistici.
- L'azienda si riserva altresì di valutare, in ordine al requisito delle esigenze tecnico produttive ed organizzative, la collocazione in mobilità del personale che, pur non in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, manifesti la volontà di non opporsi al collocamento in mobilità.
- I licenziamenti potranno avere decorrenza a partire dal giorno 20.12.2011 e, ai sensi dell'art. 8, comma 4, Legge 236/1993 e pertanto in deroga ai termini previsti ex lege 223/1991, entro il 5.12.2013.
- Eventuali attribuzioni patrimoniali, diverse da quelle previste dalle normative vigenti, saranno concordate dalle Parti a livello aziendale.

Con la stipula del presente accordo, le Parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, a tutti gli effetti di legge, la procedura di cui al combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed all'art. 8 comma 1 della legge n. 236/1993.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L. 223/1991, il raggiungimento del presente accordo verrà comunicato al Ministero del Lavoro e alle competenti Direzione Provinciale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fim-CISL

Fiom-CGIL

Uilm-UIL

Coordinamento sindacale nazionale Rsu Siram S.p.A.

Siram S.p.A.

Assistal

[Handwritten signatures and names of representatives from Fim-CISL, Fiom-CGIL, Uilm-UIL, and Siram S.p.A.]